



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**UFFICIO VIGILANZA**

**N. 1 DEL 10-01-2019**

**OGGETTO:** ACQUISTO LITRI 1000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE  
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. CONSIP IMPRESA PAGLIONE ITALO & FIGLIO  
SNC

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z0826A114D

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 19 del 2 agosto 2010, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo

degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 20/08/2010;

che all'art. 2 del Regolamento è stabilito

che il parco mezzi è gestito dal Responsabile del Servizio di Polizia

Municipale, il quale, tra l'altro, garantisce il funzionamento

attraverso la fornitura dei carburanti;

VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2014, sulla base del Codice

dei contratti pubblici approvato con D.P.R. Ottobre 2010, n. 207;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che

“I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge

23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli

obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi

a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi . (.);

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione;

- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;

- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;  
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;  
VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;  
VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;  
VISTO l'art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;  
CONSIDERATO che non risulta adottato il D.M. di cui all'art. 44 del Codice Appalti che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici e che, pertanto, non esiste, nell'attuale quadro ordinamentale in materia, una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara;  
VISTA la nota operativa dell'ANCI prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018, per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici, nella quale, al punto 4. Si palesa la possibilità, in assenza di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, che le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri;  
EVIDENZIATO che l'Ente non dispone ancora di una piattaforma di e-procurement, ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara;  
RITENUTO, pertanto, causa indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di procedere all'affidamento della fornitura mediante lo strumento dell'affidamento diretto, ricorrendo a procedura ordinaria, in attesa della implementazione degli stessi strumenti telematici

- CONSIDERATO:  
che si rende necessario provvedere all'acquisto di un congruo quantitativo di gasolio per autotrazione, quantificato in litri 1.000, da stipare presso la cisterna comunale da destinare al rifornimento dei seguenti veicoli:
  - Minicaricatrice Gehl targa NAAF345;
  - Trattatrice agricola Landini TL 25 targa AG 432A;che nel periodo estivo, a causa della carenza idrica, il gasolio è utilizzato all'occorrenza per rifornire il gruppo elettrogeno a servizio della sorgente Sirienze;  
che in caso di urgente necessità, il gasolio potrà essere utilizzato eccezionalmente anche per rifornire gli altri automezzi comunali;  
che, a tal fine ci si è rivolti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante lo strumento della trattativa diretta con la Ditta
  - PAGLIONE ITALO E FIGLIO s.n.c. con sede in Campobasso, Via G. Garibaldi, 45D;
  - Che nel termine indicato è pervenuto il preventivo della Ditta Paglione Italo e Figlio s.n.c. con sede a Campobasso in Via Garibaldi, 45D, partita Iva 00050780709 con il prezzo di € 1,125/litro oltre Iva 22%;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale

n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa III, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

- DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;

- VISTA la legge n. 241/90;

- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;

- VISTA la legge n. 190/2012;

VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisto in Economia di Lavori, Beni e Servizi;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 1, comma 632, della legge n. 190/2014 ed il relativo decreto attuativo;

#### DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;

- di provvedere all'acquisto di litri 1000 di gasolio per autotrazione

- presso la ditta fornitrice Paglione Italo e Figlio s.n.c. con sede a Campobasso in Via Garibaldi, 45D, partita Iva 00050780709 con il prezzo di € 1,125/litro oltre Iva 22%, per un totale di € 1.125,00 oltre iva 22% € 247,50 – prezzo finale € 1.372,50;

- di impegnare a tal fine la suddetta somma con imputazione alle missioni:

n. 10.05.1.103 - cap. n. 1932 per € 1.116,30;

n. 09.04.1.103 – cap n. 1690 per € 1.116,30;

del bilancio di previsione 2019 in corso di approvazione – Gestione provvisoria;

- di liquidare, dopo la fornitura, a ricevimento della relativa fattura, la somma di € 1.125,00 a favore della ditta fornitrice al netto dell'IVA pari ad € 247,50;

- di provvedere a versare l'importo relativo all'IVA, pari ad € 247,50, alla scadenza prevista dalla normativa direttamente all'Agenzia delle Entrate;

- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 10-01-2019

**IL RESPONSABILE**  
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 10-01-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
CETRONE BERNARDO